

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2513

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi concreti, nonché la disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C

Presentato alla Presidenza il 2 novembre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nel 1953, nel quadro dei provvedimenti intesi a proteggere la produzione e il commercio dell'olio di oliva ed a garantirne la genuinità, vennero istituite con decreto legge 20 novembre 1953, n. 843, una imposta di fabbri-

cazione di lire 12.000 a quintale sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C, e, con decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, una imposta di fabbricazione di lire 16.000 a quintale sugli oli vegetali liquidi con punto

di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti.

E ciò perché il gruppo dei prodotti sopra indicati era quello che meglio si prestava ad un'agevole sofisticazione dell'olio di oliva.

Ciò non di meno, dopo l'emanazione dei due sopra indicati provvedimenti gli operatori interessati, abbandonando l'impiego dei prodotti assoggettati ad imposta con i provvedimenti stessi, si sono rivolti verso l'utilizzazione degli acidi grassi fino ad oggi non assoggettati a disciplina e che pure si prestano, attraverso l'esterificazione, per la sofisticazione dell'olio di oliva ed anzi stanno trovando in essa largo impiego specie in conseguenza delle sopravvenute deficienze nella raccolta delle olive. E ciò in quanto le speculazioni perpetrate nel particolare settore sono agevolate anche dal progresso della chimica che ha aperto nuove possibilità di impiego dei grassi in genere e dalla difficoltà di svelare, attraverso la sola analisi, l'abusiva miscela degli oli derivati da processo di esterificazione con oli di oliva.

In considerazione di tale situazione le Amministrazioni interessate hanno riconosciuto la opportunità di assoggettare ad imposta di fabbricazione nella misura di lire 25.000 per quintale gli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, al fine di poter sottoporre a vigilanza e controllo l'importazione, la fabbricazione e l'impiego degli acidi grassi in parola.

Inoltre è sorta quindi la necessità di rivedere le preesistenti tassazioni in materia di oli e grassi e di adeguarne le misure a quella come sopra stabilita per gli acidi grassi.

All'uopo è stato adottato il presente decreto-legge con il quale si provvede altresì ad instaurare una disciplina fiscale per gli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, in considerazione del fatto che da detti grassi possono agevolmente ricavarsi prodotti adoperabili nelle lamentate sofisticazioni dell'olio d'oliva.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonché la disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C.

Decreto legge 31 ottobre 1956, n. 1194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2 novembre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C, nonché di apportare modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a 30° C, ed a quello degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuto dalla lavorazione degli oli e grassi vegetali concreti, e di procedere alla disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e per le foreste, per l'industria e il commercio, per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

ART. 1.

Gli acidi grassi di origine animale e vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C, nonché le materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sono soggetti all'imposta di fabbricazione nella misura di lire 25.000 per quintale di prodotto.

Nella stessa misura si applica la sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero.

ART. 2.

Per gli acidi grassi e oleine, qualunque sia la loro acidità, provenienti da oli fluidi di semi, la sovrimposta di confine continuerà a riscuotersi nella misura di lire 6.000 per quintale di prodotto stabilita dal 1° comma dell'articolo 7 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

ART. 3.

Sono stabilite in lire 25.000 per quintale:

a) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949;

b) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, di cui al decreto-legge 26 dicembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219.

ART. 4.

Sono esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine i prodotti di cui all'articolo 1, impiegati, previa denaturazione e sotto osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, in usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili.

ART. 5.

L'articolo 4 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine i prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, destinati all'idrogenazione, ad usi farmaceutici, alla preparazione di cosmetici ed alla preparazione della margarina.

Sono altresì esenti, previa denaturazione, i prodotti stessi destinati ai seguenti usi industriali:

- a) preparazione di lubrificanti;
- b) concia delle pelli;
- c) fabbricazione di saponi;
- d) preparazione di vernici e colori;
- e) siderurgia;
- f) preparazione di ausiliari tessili;
- g) ausiliari dell'industria conciaria;
- h) ausiliari delle industrie siderurgiche e metallurgiche nonché agglomeranti per forme di fonderia;
- i) lucidi e grassi per calzature;
- l) anticorrosivi ed antivegetali per le parti metalliche dei natanti;
- m) antischiuma per l'industria chimica;
- n) preparazione di altri prodotti da ammettersi all'agevolezza con decreto del Ministro per le finanze.

Le norme relative alla denaturazione dei prodotti, previste dal precedente comma, nonché quelle riguardanti la vigilanza e l'impiego dei prodotti esenti da imposta, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze ».

ART. 6.

Gli acidi grassi di cui all'articolo 1 importati dall'estero, quando siano destinati, previa denaturazione, ad usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili, sono avviati dalle dogane di confine, alle rispettive destinazioni, col vincolo della bolletta di cauzione. In tal caso l'importatore deve indicare nella dichiarazione di importazione l'uso al quale i prodotti sono destinati.

Detti acidi grassi, ove non siano dall'importatore immediatamente denaturati, oppure ceduti a terzi col vincolo della bolletta di cauzione, debbono essere custoditi in appositi magazzini vincolati alla Finanza, dai quali saranno estratti con pagamento dell'imposta, oppure per cessione a terzi con vincolo della bolletta di cauzione, oppure per essere denaturati e destinati all'impiego in usi industriali.

Gli oli ed i grassi animali, invece, aventi punto di solidificazione superiore ai 30° C importati dall'estero, debbono essere inoltrati dalle dogane di confine alle rispettive destinazioni col vincolo della bolletta di accompagnamento.

L'importatore deve indicare, nelle dichiarazioni di importazione, l'uso al quale i prodotti di cui al precedente comma sono destinati.

Gli oli ed i grassi animali, ove non siano dall'importatore immediatamente denaturati, oppure da questi ceduti a terzi, devono essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza, dal quale saranno estratti nella quantità richiesta di volta in volta dall'importatore per essere ceduti a terzi, con bolletta di accompagnamento, oppure denaturati per l'impiego in usi industriali.

ART. 7.

Chiunque intenda produrre oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C nonché gli acidi grassi indicati al precedente articolo 1, oppure impiegare detti prodotti in usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili, deve presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare l'attività.

La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento, nonché dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare, e deve indicare:

- a) il nominativo della ditta e di chi la rappresenta;
- b) la località dove si trova lo stabilimento;
- c) le caratteristiche e la potenzialità degli impianti, precisando il numero ed il tipo degli apparecchi esistenti: caldaie - autoclavi - impianti di distillazione - celle refrigeranti - presse - ecc;
- d) il processo di lavorazione seguito ed i prodotti che si intendono ottenere;
- e) i locali destinati a magazzini vincolati alla Finanza per la custodia dei prodotti di cui al precedente articolo 1.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da chi già esercisce stabilimenti nei quali vengono fabbricati e impiegati i prodotti di cui al precedente comma 1.

ART. 8.

Chiunque intende fabbricare i prodotti di cui al precedente articolo 1 deve munirsi di apposita licenza, da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta ad un diritto annuale stabilito nella misura di lire 15.000.

Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

La licenza è valedole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

La misura del diritto suddetto si applica alle licenze rilasciate a partire dall'anno 1957. Per l'anno in corso sarà provveduto alla riscossione del rateo afferente l'ultimo bimestre.

ART. 9.

Il diritto annuale di licenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, è stabilito nella misura di lire 15.000. Tale nuovo diritto sarà applicato per le licenze rilasciate o rinnovate a partire dall'anno 1957.

ART. 10.

Le ditte esercenti la fabbricazione di oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, o dei prodotti di cui al precedente articolo 1, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, devono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la dichiarazione mensile di lavorazione in doppio esemplare, nella quale devono indicare:

- a) il nominativo della ditta e di chi la rappresenta;
- b) la località ove si trova lo stabilimento;
- c) il tempo continuativo o distinto in vari periodi in cui si intende dar corso alla fabbricazione od all'impiego dei cennati prodotti;
- d) la qualità e la quantità delle materie prime da adoperare;
- e) la qualità e la quantità dei prodotti da ottenere.

Analoga dichiarazione mensile deve essere presentata, entro lo stesso termine, dalle ditte che impieghino in usi industriali gli acidi grassi di cui al precedente articolo 1, nonché gli oli e i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, quando gli stabilimenti di

impiego siano dotati di impianti di scissione, di distillazione o di refrigerazione e pressione. In tali casi la fabbricazione dei prodotti deve avvenire sotto continua vigilanza fiscale.

Terminata la lavorazione, l'agente di Finanza addetto alla vigilanza, appone i suggelli agli apparecchi.

ART. 11.

La fabbricazione degli oli e dei grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, nonché degli acidi grassi di cui al precedente articolo 1 deve essere effettuata sotto vigilanza fiscale.

Gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, ove non siano immediatamente estratti dallo stabilimento col vincolo della bolletta di accompagnamento oppure denaturati, devono essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla finanza dal quale verranno estratti, a richiesta del fabbricante, per essere destinati all'uso dichiarato.

Gli acidi grassi di cui al precedente articolo 1, ove non siano subito estratti con pagamento dell'imposta oppure spediti con vincolo della bolletta di cauzione agli stabilimenti d'impiego devono essere custoditi in appositi magazzini vincolati alla finanza dai quali saranno estratti nella quantità richiesta dal fabbricante, per essere destinati all'uso dichiarato.

ART. 12.

Gli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C pervenuti con bolletta di accompagnamento agli stabilimenti di impiego sprovvisti di impianti di scissione o di apparecchi di distillazione oppure di refrigerazione e pressione, ove non siano già denaturati o non vengano immediatamente denaturati all'atto dell'arrivo, dovranno essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla finanza dal quale saranno estratti, di volta in volta, nella quantità richiesta dall'esercente, per essere impiegati, previa denaturazione, nell'uso dichiarato.

Analoga procedura deve essere seguita per i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, pervenuti in cauzione agli stabilimenti d'impiego, ove non siano all'arrivo immediatamente denaturati.

L'impiego dei prodotti di cui ai precedenti commi quando avvenga presso gli stabilimenti dotati di impianti di scissione, di distillazione o di refrigerazione e pressione, deve essere, in ogni caso, effettuato sotto vigilanza finanziaria continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Gli oli grassi animali suddetti, denaturati o non pervenuti presso gli stabilimenti d'impiego di cui al terzo comma del presente articolo, devono essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla finanza dal quale saranno estratti, di volta in volta, dall'agente di finanza preposto alla vigilanza.

ART. 13.

Chiunque procede alla denaturazione degli acidi grassi di cui al precedente articolo 1, nonché degli oli e dei grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, oppure ritiri i prodotti stessi già denaturati per farne impiego in usi industriali, è soggetto alla tenuta di un registro di carico e scarico nel quale devono essere annotati, da una parte i quantitativi assunti in carico con gli estremi della bolletta di accompagnamento e del verbale di denaturazione o della bolletta di legittimazione e, dall'altra, i quantitativi giornalmente impiegati nell'uso dichiarato nonché la qualità e quantità dei prodotti ottenuti dall'impiego stesso.

ART. 14.

Gli importatori ed i fabbricanti degli acidi grassi di cui al precedente articolo 1 nonché degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico nel quale deve essere indicato:

a) nella parte del carico:

1°) la qualità e la quantità dei prodotti di cui sopra importati, con indicazione della relativa bolletta di importazione:

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2°) la qualità e la quantità degli acidi grassi di cui all'articolo 1 nonché degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, di volta in volta ottenuti dalle lavorazioni effettuate per ciascuna dichiarazione presentata a norma del precedente articolo 10.

b) nella parte dello scarico:

1°) la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti di cui ai precedenti numeri 1°) e 2°) spediti a terzi con l'indicazione degli estremi della bolletta di cauzione, o di legittimazione o di accompagnamento;

2°) la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti sottoposti a denaturazione, con l'indicazione degli estremi del relativo verbale di denaturazione.

Analogo registro deve essere tenuto da qualunque altro acquirente di acidi grassi di cui al precedente articolo 1 e di oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C di verso dall'importatore o dal fabbricante, per annotarvi le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

ART. 15.

Le sostanze denaturanti debbono essere proposte e fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee dal laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

Le spese relative alla vigilanza sulle operazioni di denaturazione e sull'impiego dei prodotti denaturati sono a carico delle ditte interessate.

ART. 16.

Sono soggetti a vigilanza della Finanza gli stabilimenti nei quali si fabbricano gli acidi grassi di cui al precedente articolo 1, quelli in cui detti acidi vengono impiegati per usi industriali, nonché i depositi e gli opifici di denaturazione degli stessi prodotti.

Sono soggetti alla vigilanza saltuaria della Finanza gli stabilimenti nei quali si impiegano gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, denaturati per usi industriali, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11, nonché i depositi fuori fabbrica dei prodotti stessi.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparecchi ed impianti nelle fabbriche e negli stabilimenti di impiego nonché di ordinare, a spese del fabbricante, tutte le opere che ritenga necessarie per l'esercizio di una efficace vigilanza.

ART. 17.

Negli stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi o olio di oliva, nonché nei relativi depositi è vietato introdurre o detenere gli acidi grassi di cui al precedente articolo 1.

È vietato detenere, vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio oli e grassi animali miscelati con oli fluidi vegetali di oliva o di semi destinati ad usi commestibili.

ART. 18.

Le ditte che producono gli acidi grassi di cui al precedente articolo 1 debbono prestare una cauzione ragguagliata al 10 per cento della imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti che intendono tenere in deposito.

La cauzione sarà prestata nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione finanziaria ed anche nei modi indicati dall'articolo 36 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Chiunque ometta di prestare, nel termine di cui sopra, la cauzione prevista dal 1° comma del presente articolo è tenuto al pagamento di una pecuniaria dal doppio al quintuplo della imposta sulla quale si sarebbe dovuta ragguagliare la cauzione.

ART. 19.

È accordato lo sgravio dell'imposta sugli acidi grassi di cui al precedente articolo 1 esistenti nelle fabbriche e nei magazzini fiduciari, se distrutti per cause di forza maggiore.

ART. 20.

Sui prodotti di cui al precedente articolo 1, pervenuti in dogana col vincolo della bolletta di cauzione, per essere esportati all'estero, è abbuonata l'imposta di fabbricazione.

L'abbuono dell'imposta viene accordato non appena avuto la prova dell'avvenuta esportazione della merce.

Tale prova è costituita esclusivamente dalla speciale bolletta originale di esportazione munita della attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni in vigore.

Il diritto all'abbuono si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta originale di esportazione. In caso di abbuono indebitamente concesso, il termine entro il quale l'Amministrazione può provvedere al recupero del tributo è stabilito in cinque anni.

ART. 21.

È soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione la circolazione:

a) dei prodotti di cui al precedente articolo 1, in quantità superiore a 100 chilogrammi, che abbiano assolto l'imposta;

b) dei prodotti di cui al precedente articolo 1, denaturati per usi industriali, per qualsiasi quantità;

c) dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, in quantità superiore ai 100 chilogrammi, destinati ad usi diversi da quelli indicati dal 1° comma dell'articolo 5 del presente decreto;

d) dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, in quantità superiore ai 100 chilogrammi.

Detta bolletta, deve, fra l'altro, riportare l'indicazione dell'uso al quale i prodotti stessi sono destinati, il nominativo del trasportatore ed il numero di targa del mezzo di trasporto adoperato.

La bolletta di legittimazione è prescritta per i prodotti di cui sopra destinati, in qualsiasi quantità al deposito di cui al comma seguente.

Il deposito fuori fabbrica dei prodotti di cui sopra, per quantità superiore ai tre quintali, deve essere denunziato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico.

Il trasporto degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, denaturati o non, deve avvenire col vincolo della bolletta di accompagnamento.

ART. 22.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.

L'accertamento delle violazioni, oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla predetta legge, anche:

a) ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera;

b) agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

I processi verbali di accertamento di reato sono dagli ufficiali, funzionari e agenti scopritori trasmessi alla Intendenza di finanza competente, per l'ulteriore corso.

La disposizione dell'articolo 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni del presente decreto, costituenti reato.

ART. 23.

Gli addetti alla vigilanza, agli effetti della applicazione del presente decreto, hanno diritto ad accedere liberamente nei locali in cui si producono, si lavorano, o comunque si detengano acidi grassi di cui al precedente articolo 1 e di eseguire riscontri ed inventari. di esaminare i

registri ed i documenti prescritti dall'Amministrazione finanziaria, di prelevare campioni dei prodotti esistenti e di effettuare ogni altra operazione di vigilanza e di controllo.

Gli esercenti hanno l'obbligo di assistere gli agenti preposti alla vigilanza, di agevolare le operazioni, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

ART. 24.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti del presente decreto, sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

ART. 25.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'atto di opposizione alla ingiunzione di pagamento non è valido se non è preceduto dal versamento delle somme richieste.

ART. 26.

Il diritto di ricupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei tributi abbia causa da un reato, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciata nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

ART. 27.

Il credito dello Stato per le imposte e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul materiale mobile anche se di proprietà di terzi, esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

ART. 28.

Chiunque fabbrica clandestinamente gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C nonché i prodotti indicati all'articolo 1 del presente decreto, è punito, oltre che con la multa non minore del doppio e maggiore del decuplo della imposta corrispondente ai prodotti già ottenuti e ottenibili dalle materie rinvenute in fabbrica o nei locali annessi od attigui, con la reclusione fino a due anni.

La multa non può essere in nessun caso inferiore ad un milione di lire.

È considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali di fabbrica o in locali annessi od attigui di apparecchi e meccanismi di produzione, di materie prime, ovvero di prodotti semilavorati o finiti, prima della prescritta denuncia.

Gli apparecchi ed i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

ART. 29.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, i prodotti contemplati nell'articolo 1 del presente decreto all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta stessa.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, gli oli e i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C agli obblighi previsti dal presente decreto, è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente

agli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C ottenibili dalle materie prime rinvenute in fabbrica, o nei locali annessi ed attigui.

La multa non può essere, in nessun caso, inferiore a lire 500.000.

I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424. in deroga alle disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale

ART. 30.

Chiunque prepara od impiega gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 10, o ometta di presentare la dichiarazione di lavoro, oppure la presenti inesatta, è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente agli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C ottenibili dalle materie prime rinvenute in fabbrica, o nei locali annessi ed attigui

In nessun caso la multa potrà essere inferiore a lire trecentomila.

Chiunque fabbrichi o impieghi i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro di cui al precedente articolo 10 o ometta di presentare la dichiarazione di lavoro, oppure la presenti inesatta, è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta evasa. La multa, in nessun caso, può essere inferiore a lire 300.000. Il contravventore può incorrere nel ritiro della licenza.

ART. 31.

Chiunque ponga in circolazione i prodotti contemplati dal precedente articolo 21 senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o insufficiente, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 300.000.

Chiunque effettui il trasporto dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonché degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, senza la bolletta di cauzione per i primi o di accompagnamento per i secondi o con bollette irregolari, è punito con la multa da lire 300.000 a lire un milione.

ART. 32.

Chiunque manometta od altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito a termini dell'articolo 349 del Codice penale.

ART. 33.

Per la violazione delle norme del presente decreto, per la quale dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire 300.000.

La stessa pena si applica per la violazione delle norme di attuazione del presente decreto.

ART. 34.

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono, rispettivamente, nella reclusione o nell'arresto per non oltre sei mesi e, se si tratta di recidivi, per non oltre un anno, in deroga all'articolo 136 del Codice penale.

ART. 35.

Per la cognizione dei reati previsti dal presente decreto e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

ART. 36.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

ART. 37.

Le disposizioni di cui agli articoli 29, 31, 33, 39, 40, 41 e 48 del presente decreto per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

ART. 38.

Chiunque, essendovi obbligato, non presenta la denuncia di deposito di cui al precedente articolo 21 è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente alla quantità di prodotti trovati in deposito.

In ogni caso la multa non potrà essere inferiore a lire 200.000.

Se nella verifica del deposito si trovano eccedenze in confronto del registro di carico e scarico, o comunque non giustificate da regolari bollette di legittimazione intestate all'esercente del deposito, l'esercente è punito con la multa dal doppio al decuplo dei tributi corrispondenti alle quantità eccedenti non legittimate.

ART. 39.

Le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto sono punite con la multa da lire un milione a lire tre milioni.

ART. 40.

Chiunque ometta o presenti in ritardo o inesattamente la denuncia prescritta dall'articolo 7 del presente decreto, è punito con l'ammenda fino a lire 300.000.

ART. 41.

Chiunque essendovi obbligato, non tiene le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuta di presentarle o le tiene in modo irregolare è punito con l'ammenda fino a lire 200.000.

ART. 42.

Il fabbricante che ometta o ritardi di effettuare, entro i termini prescritti, il pagamento del diritto di licenza di cui all'articolo 8 del presente decreto è punito con l'applicazione di un'ammenda da uno a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio arbitrario della fabbrica.

ART. 43.

L'imposta o la sovrimposta di confine stabilita dal presente articolo 3 si applica anche sui prodotti indicati nello stesso articolo che abbiano già assolto il tributo nella misura precedentemente vigente e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche produttrici e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti ed importatori di tali prodotti, anche se viaggianti, nonché nei recinti, spazi e locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

A tale scopo i detentori dei prodotti, a norma del precedente comma, entro dieci giorni dalla data suddetta, dovranno far denuncia della quantità posseduta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla dogana, secondo le rispettive competenze.

ART. 44.

La differenza d'imposta dovuta in applicazione del precedente articolo 43 dovrà essere versata alla competente Sezione provinciale di Tesoreria entro quindici giorni dalla data di notificazione della relativa liquidazione da parte degli Uffici competenti.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata un'indennità di mora nella misura del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento abbia luogo entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma.

ART. 45.

L'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine stabilite dall'articolo 1 del presente decreto si applica anche sui prodotti indicati all'articolo stesso che, alla data di entrata in vigore del decreto, siano da chiunque detenuti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi luogo, anche se in recinti, spazi e locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria ed anche se viaggianti, in quantità superiore ai due quintali.

A tal'uopo i detentori devono farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indicando l'uso al quale i prodotti stessi sono destinati.

L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida l'imposta, che deve essere versata alla competente Sezione di Tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione, a meno che i prodotti non siano destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili, nel qual caso l'Ufficio provvede alla relativa denaturazione, redigendo all'uopo apposito verbale.

ART. 46.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 45, o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i primi cinque giorni successivi al termine stabilito dallo stesso articolo.

ART. 47.

Chiunque detiene oli o grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C in quantità superiore a 3 quintali deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni dalla data della entrata in vigore del presente decreto, indicando l'uso al quale i prodotti stessi sono destinati, ai fini dell'applicazione delle norme previste per i detti prodotti dal decreto stesso.

ART. 48.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 47 è punito con la multa da lire 200.000 a lire 500.000.

ART. 49.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 12 e 16, rispettivamente del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, e del decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080.

ART. 50.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 31 ottobre 1956.

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — COLOMBO — CORTESE —
ZOLI — MORO — MEDICI — MATTARELLA.

Visto, il *Guardasigilli*: MORO.